



Comune di Bologna
Attività Produttive e
Commercio

PG.N. 251635/2014

OGGETTO: MISURE ATTE A GARANTIRE L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI LIGABUE CHE SI SVOLGERA' NELLA GIORNATA DEL 13 SETTEMBRE 2014

IL SINDACO

Premesso che:

- nella giornata del 13 settembre 2014 si terrà presso lo stadio Renato Dall'Ara di Bologna il concerto di Ligabue che, come in passate edizioni, richiamerà un notevole afflusso di persone ed autoarticolati nella zona adiacente allo stadio, nonché nelle strade contigue;

- a seguito degli accordi intercorsi con la Questura si é convenuto sull'opportunità che l'Amministrazione Comunale adotti un adeguato provvedimento al fine di evitare la vendita di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro e lattine, in tutta la zona immediatamente adiacente allo stadio;

Ritenuto necessario, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini e che hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza, provvedere con urgenza, vietando dalle ore 13,00 di sabato 13 settembre alle ore 05,00 di domenica 14 settembre:

- agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su area pubblica operanti nelle aree interessate, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro;

Considerata la necessità di precisare che quanto disposto dalla presente ordinanza si applica a tutti gli operatori commerciali su area pubblica, ossia quelli che esercitano l'attività con posteggio individuati dal vigente Piano delle Aree mercatali, quelli connessi all'organizzazione del concerto, quelli autorizzati per l'esercizio del commercio in forma itinerante per vie diverse da quelle già previste dall'art 40 del regolamento dei mercati e delle fiere come interdette al commercio itinerante durante le manifestazioni,

Ritenuto di individuare l'area nella quale prevedere i divieti nel perimetro delimitato tra le Vie Saragozza (a partire dall'intersezione con Viale Pepoli), Porrettana, Caravaggio e dei Crocefissi - confine con Comune di Casalecchio di Reno -, asse sud ovest sino alla rotonda Romagnoli, Viale Gandhi, Via Tolmino, Via Sabotino, Viale Vicini, Viale Pepoli; vie Andrea Costa, via de Coubertin compresa l'area di p.zza della Pace;

Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, commi 1 e 2, del Regolamento dei Mercati e delle Fiere, lo svolgimento del commercio itinerante all'interno delle aree interdette rappresenta una grave violazione comportante l'applicazione della sanzione accessoria della confisca della merce e delle attrezzature, compreso l'eventuale automezzo;

Dato atto che l'art. 42, comma 2, lettera a) del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti abbandonati e assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale prevede il divieto di gettare, versare e depositare qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido;

Richiamati:

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente "Delle autorizzazioni di polizia" e "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- Articolo 54 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125;
- Articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali;
- Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera in data 01/02/2011 P.g. n. 18657/2011 e ss.mm.ii;
- il vigente Piano delle Aree e del numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione O.d.G. n. 2 del 5 settembre 2005;

Dato atto che della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125;

ORDINA

1. agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, alle attività autorizzate all'esercizio del commercio su area pubblica, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro, dalle ore 13,00 di sabato 13 settembre alle ore 05,00 di domenica 14 settembre;

2. di precisare che quanto disposto dalla presente ordinanza si applica a tutti gli operatori commerciali su area pubblica, ossia quelli che esercitano l'attività con posteggio individuati dal vigente Piano delle Aree mercatali, quelli connessi all'organizzazione del concerto, quelli autorizzati per l'esercizio del commercio in forma itinerante per vie diverse da quelle già previste dall'art 40 del regolamento dei mercati e delle fiere come interdette al commercio itinerante durante le manifestazioni;

3. di individuare, quale area nella quale prevedere i divieti e le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 il perimetro delimitato tra le Vie Saragozza (a partire dall'intersezione con Viale Pepoli), Porrettana, Caravaggio e dei Crocefissi - confine con Comune di Casalecchio di Reno -, asse sud ovest sino alla rotonda Romagnoli, Viale Gandhi, Via Tolmino, Via Sabotino, Viale Vicini, Viale Pepoli; vie Andrea Costa, via de Coubertin compresa l'area di p.zza della Pace;

4. il divieto di cui al punto 1 non si applica ai suddetti esercizi qualora gli stessi effettuino servizio a domicilio del cliente;

5. di vietare nelle giornate e negli orari di cui al pt. 1 l'esercizio del commercio itinerante nell'area individuata al punto 3, atteso che l'art. 40 del Regolamento dei mercati e delle fiere definisce già le aree interdette al commercio itinerante in occasione di manifestazioni;

6. di vietare nelle giornate e negli orari di cui al pt. 1, l'abbandono per strada di qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido, ed in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, nel perimetro individuato al punto 3;

7. che la presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare;

8. sanzioni:

le violazioni alle disposizioni contenute della presente Ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

nei confronti di chiunque eserciti attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa ed, in particolare le violazioni al divieto di cui al punto 4, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 41 e 42 del vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere ;

le violazioni alle disposizioni contenute al punto 6 sono punite ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.